



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2013 e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22.

Testo disegno di legge

Art. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 29 aprile 2013 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Misure straordinarie nel comparto della formazione professionale

1. Nelle more della riorganizzazione del comparto del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL proprio del settore della F.P.), con organismi di formazione accreditati presso la Regione Autonoma della Sardegna e convenzionati con la medesima per lo svolgimento di attività formative, cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risulti inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, è iscritto, a richiesta, in una specifica lista attivata presso l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per essere confermato od avviato a percorsi di utilizzo presso pubbliche amministrazioni non costituenti instaurazioni di rapporto di pubblico impiego.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le Agenzie della Regione, le Società partecipate e le Società in house dell'Amministrazione stessa, convenzioni finalizzate ad avviare percorsi di utilizzo del personale di cui al precedente comma 1
3. Al personale iscritto nell'elenco previsto dal precedente comma 1, inserito in percorsi di utilizzo presso Pubbliche Amministrazioni, è corrisposto un bonus di utilizzo, anche sotto forma di rimborso spese, integrativo delle previste misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza dell'importo complessivo pari al 100 % della corrispondente retribuzione netta riferita al proprio livello di inquadramento secondo il CCNL della Formazione Professionale.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 - 2015, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui al comma 2 dell'art 1 della L.R. n. 22/2013 ed iscritte in conto delle UPB S01.02.008 e UPB S01.02.002; gli stessi oneri fanno carico all'UPB S06.06.004 - fondo regionale per l'occupazione.
5. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni ai termini dell'art. 33 comma 4 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.
6. È abrogato l'articolo 1, comma 1 della L.R. 2 agosto 2013, n. 22.